

STUDIO ZITO



CIRCOLARE N. 11/2015

# JOBS – ACT



## DIMISSIONI VOLONTARIE

(NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A PARTIRE DAL 12/03/2016 ).

L'entrata in vigore dei decreti attuativi Jobs Act ha modificato la procedura di presentazione delle dimissioni volontarie. Il Governo e il ministero del Lavoro sono già al lavoro per mettere a punto un nuovo modulo per le dimissioni on-line, attraverso il quale i lavoratori potranno comunicare la propria volontà di dimettersi.

In questo modo il Governo mira a contrastare e limitare il fenomeno delle «dimissioni in bianco».

# JOBS – ACT



## DIMISSIONI VOLONTARIE

### PROCEDURA ATTUALMENTE IN VIGORE

La facoltà del dipendente di dimettersi è prevista da tutti i Contratti Collettivi Nazionali e attesta l'inequivocabile volontà a terminare il rapporto di lavoro con l'azienda. La lettera di dimissioni, deve essere redatta su carta semplice seguendo le linee guida da una lettera fac-simile, oppure, utilizzando dei modelli standard disponibili gratuitamente online in base alla tipologia delle dimissioni.

Quando si parla di dimissioni volontarie infatti è necessario distinguere tra: dimissioni con preavviso, dimissioni per giusta causa e dimissioni per gravidanza. In ogni caso, a prescindere dalla causa delle dimissioni e dalla formula utilizzata dalla lettera, la comunicazione deve essere inviata al datore di lavoro in duplice copia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata a mano.

# JOBS – ACT



## DIMISSIONI VOLONTARIE

### NUOVA PROCEDURA PREVISTA DAL 12 MARZO 2016

Secondo la nuova procedura le dimissioni potranno essere inoltrate solo per via telematica, pena la nullità della risoluzione del contratto di lavoro.

In base a tale novità il lavoratore che vuole dimettersi deve inviare la comunicazione di dimissioni autonomamente, oppure, rivolgersi ad intermediari abilitati, come patronati, sindacati o enti bilaterali.

I moduli dimissioni online saranno resi disponibili dal Ministero del Lavoro, che li trasmette al datore di lavoro e alla Direzione territoriale di competenza, rimane comunque ferma la possibilità di ripensamento da parte del lavoratore, il quale può revocare le dimissioni entro i successivi 7 giorni dalla comunicazione.